

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4052}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACHILLI, MARIOTTI, FERRI MARIO, SPINELLI, ARTALI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, CUSUMANO, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, STRAZZI, TOCCO, MANCINI GIACOMO, GIOLITTI, PELLICANI MICHELE, SERVADEI, FAGONE, MICELI SALVATORE, GUERRINI, MACCHIAVELLI, FRASCA, ZAFFANELLA, VINEIS, MORO DINO, FELISETTI, BATTINO-VITTORELLI, SIGNORILE, MANCA, QUARANTA, FERRARI, BENSI, MARIANI

Presentata il 10 ottobre 1975

Norme sull'abusivismo in edilizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La urbanizzazione del territorio nazionale nelle periferie delle città e nei territori costieri e montani, è stata caratterizzata fin dal dopoguerra dal fenomeno dell'abusivismo e cioè dalla costruzione non autorizzata di edifici su aree spesso non destinate a quello scopo.

Nessuna indagine sistematica e nazionale è mai stata effettuata, ma l'analisi dettagliata di alcune specifiche situazioni, in particolare quella del comune di Roma, illumina a sufficienza le caratteristiche e la gravità del fenomeno.

A Roma, già nel 1962, erano stati abusivamente lottizzati 10.376 ettari di territorio. Per essi il nuovo piano regolatore prevede una sostanziale sanatoria; a distanza di 13 anni è lecito affermare che essa non fece che incoraggiare ulteriormente l'abuso, se è vero che da allora, 1962, al febbraio 1975,

altri 11.660 ettari sono stati abusivamente divisi in circa 97.000 lotti di dimensione media di 1.200 metri quadrati. Nello stesso periodo sono stati edificati 100 milioni di metri cubi di cui 40 milioni residenziali e 60 milioni non residenziali (capannoni, garage, ecc.).

Attualmente circa 830.000 abitanti occupano in Roma abitazioni costruite senza autorizzazione. In sostanza, oltre il 25 per cento degli abitanti della capitale occupa abusivamente il 15 per cento del territorio comunale che si estende su oltre 150.000 ettari.

Né il fenomeno sembra arrestarsi. Anzi si sta aggravando. È stato calcolato che mentre negli anni 1963-68 si urbanizzavano abusivamente in media 600 ettari l'anno, nel periodo 1969-74 si è saliti a 1.200 ettari, mentre dal luglio 1974 al febbraio 1975, in

sei mesi, si sono urbanizzati 1.300 ettari, cioè tendenzialmente 2.600 ettari l'anno.

Ancora un dato interessante riguarda la densità d'uso dei lotti che negli anni 1962-1968 era di 0,31 metri cubi-metri quadrati e negli anni 1969-1974 di 1,13 metri cubi-metri quadrati.

Questi dati documentano la evoluzione del fenomeno. Dapprima si è trattato di iniziative individuali dei lavoratori delle costruzioni, immigrati in città, a cui i pubblici poteri non sono stati in grado di fornire un'abitazione a prezzi accessibili.

Successivamente la progressiva diminuzione dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia economica e popolare ha posto in condizione di monopolio l'intervento privato speculativo, aumentando progressivamente la domanda di abitazioni a prezzi equi coinvolgendo anche gruppi sociali a reddito medio.

La conseguenza è che a Roma, come in molte altre città, soprattutto nel Mezzogiorno (Napoli, Palermo, eccetera), sono stati attuati programmi abusivi alternativi a quelli ufficiali previsti dai piani. A Roma, ad esempio, tra il 1962 e il 1975 a fronte di 120 milioni di metri cubi legali, realizzati dall'intervento privato, vi sono cento milioni di metri cubi abusivi. Un piano per l'edilizia economica e popolare redatto nel 1964 prevedeva aree per 700.000 vani ed è rimasto quasi del tutto inattuato, fino a che è stato possibile utilizzare i finanziamenti messi a disposizione dalla legge n. 865 del 1971.

Questi programmi alternativi hanno potuto prendere consistenza grazie al coagularsi di consistenti interessi fondiari e imprenditoriali. L'iniziativa è stata sottratta ai titolari della domanda di abitazioni, da speculatori fondiari e organizzazioni imprenditoriali senza scrupoli, estremamente squalificati, che hanno lucrato sulla debolezza sindacale dei lavoratori coinvolti, sulla evasione fiscale, sulla evasione dei regolamenti di sicurezza e si sono avvantaggiati probabilmente della compiacenza di certa politica creditizia.

La documentazione di questi raggiunti nuovi livelli organizzativi, sta nel dato sull'aumento di densità di utilizzazione dei suoli, passato mediamente a Roma da 0,31 a 1,13 metri cubi per metro quadrato e oltre.

Si è passati, in sostanza, dalla casa unifamiliare a vere e proprie palazzine multi-appartamento su cui, peraltro, vengono ora

praticati prezzi assai vicini a quelli della edilizia « ufficiale ».

Le conseguenze di questa situazione sono gravissime. Le amministrazioni comunali sono costrette a rincorrere lo sviluppo incontrollato della città realizzando quel minimo di infrastrutture atte a consentire condizioni di igiene e accessibilità accettabili e non sono in grado di acquisire aree per la realizzazione dei servizi essenziali previsti dalla vigente legislazione urbanistica.

Secondo calcoli effettuati a Roma, a fronte di 1.237 ettari destinati a servizi dal piano regolatore generale e dalle successive varianti, sussiste un fabbisogno di oltre 3.000 ettari per soddisfare le necessità degli abitanti di tutta la città, compresi gli abusivi.

Inoltre, sono state occupate proprio quelle aree che erano destinate ai servizi dal piano regolatore generale: aree per scuole e per parchi, aree vincolate per motivi di protezione idrogeologica, eccetera.

Basterà citare il fatto che la possibilità di attuare integralmente a Roma i due parchi urbani più importanti, quello della via Appia Antica e quello di Vejo, è seriamente compromessa dalla continua erosione delle aree a ciò destinate da parte delle lottizzazioni e costruzioni abusive. In queste zone le costruzioni consistono anche in sontuose residenze che non hanno nulla a che fare con la domanda sociale d'abitazione.

Quest'ultimo argomento introduce un ulteriore grave aspetto del fenomeno dell'abusivismo. Lo scempio del patrimonio culturale e paesistico del nostro paese è sufficientemente documentato e dibattuto. Occorre soltanto notare in questa sede che l'abusivismo vi ha dato un contributo determinante. Esso si è manifestato in maniera quantitativamente rilevante lungo gli oltre 8.000 chilometri delle nostre coste, non solo sui terreni privati, ma anche in misura diffusa sul demanio marittimo, spesso precludendo o comunque rendendo difficile l'accesso al mare.

La domanda sociale di accesso al mare per turismo e ricreazione è stata dirottata verso la cosiddetta « seconda casa ». Questo tipo di edilizia si è realizzato secondo diverse tipologie, dalle casupole semiprovvisorie al condominio, alla residenza sontuosa. La prassi della lottizzazione abusiva dei territori paesistici ha dilagato in profondità nel retroterra costiero e successivamente anche sulle montagne dove si è

pervenuti al saccheggio delle risorse ambientali spesso anche a scapito dei demani comunali.

Di questo fenomeno, oltre alle distorsioni verso forme di turismo e ricreazione evasive, occorre denunciare i danni sulle risorse fondamentali del nostro paese, quelle del territorio, culturali e naturali.

È divenuto un vanto, una dimostrazione di potere, uno *status symbol* il possesso di una villa o di un appartamento o di una seconda casa nei posti più celebrati. Le ville abusive sull'Appia Antica a Roma, qualche volta appoggiate sui ruderi archeologici, oppure sulla collina di Posillipo a Napoli, o in vista dei faraglioni di Capri, o ancora, come si ricorderà, nel cuore della zona archeologica di Agrigento, sono solo quelle più vistose. L'abusivismo della seconda casa si caratterizza proprio perché è più tracotante e intollerabile dove il nostro paese custodisce le sue migliori risorse ambientali, quelle che da sempre hanno contribuito alla definizione del volto e dell'identità del nostro paese.

Onorevoli colleghi, è ormai da tempo che si parla di questo fenomeno e se ne lamentano le conseguenze. Si discute di come porvi rimedio. L'argomento viene trattato in due parti. Cosa fare per il passato, come arrestare il fenomeno per il futuro. Ad avviso dei proponenti di questa legge le due cose sono strettamente collegate.

È stato volutamente citato in questa relazione il fatto che un provvedimento di sanatoria già attuato nel comune di Roma negli oltre 10.000 ettari delle cosiddette zone F nel 1962, ha solo costituito un incentivo e un incoraggiamento a proseguire secondo la via dell'abusivismo.

Le condizioni ambientali in cui versano le periferie urbane sono documentate dalla cronaca quotidiana e si potrà rimediare a questa grave situazione soltanto con una decisa azione pubblica e con strumenti efficienti.

Nelle grandi città europee i pubblici poteri hanno sempre posto attenzione ai problemi dell'ampliamento delle città con l'acquisizione di aree e con la creazione di quei demani da adoperare come strumento di direzione e di qualificazione della gestione urbanistica.

La mancata attuazione di un'analogha politica nelle città e sul territorio del nostro paese deve indurci ora a porre rimedio alle

sue conseguenze attraverso l'acquisizione al demanio dei manufatti abusivi.

Il patrimonio acquisito, tanto più consistente laddove è stato debole ed inefficiente il potere pubblico, consentirà una effettiva gestione sociale della città, il controllo sul costo dell'abitazione, l'intervento per la realizzazione dei servizi urbanistici essenziali.

Con l'acquisizione del patrimonio edilizio abusivo, potrà essere risolto il problema della salvaguardia degli interessi sociali, già costituiti, attraverso una politica di canoni equi nelle città, mentre potrà essere impostata una politica di salvaguardia e di gestione del patrimonio paesistico con la ristrutturazione e la riqualificazione degli insediamenti abusivi sparsi nel territorio nazionale, dall'interno, contenendone lo sviluppo e liberando le residue aree paesistiche del nostro paese dalla minaccia di ulteriori e irreversibili aggressioni.

Onorevoli colleghi, qualsiasi altra soluzione che distingua, attraverso arbitrarie e improbabili definizioni, i manufatti da lasciare in mano privata perché costruiti per soddisfare una domanda sociale insoddisfatta e quelli su cui impiantare un'azione repressiva, diverrebbe fonte di interminabili dispute, di trattative clientelari e in sostanza di paralisi ulteriore della gestione della città contemporanea in Italia.

Occorre mettere le autorità urbanistiche in condizione di intervenire nella maniera più semplice e chiara, occorre spingerla a strutturarsi per una gestione complessiva del patrimonio edilizio, urbano e sociale.

Solo in questa maniera sarà possibile sviluppare e giustificare la necessaria e urgente azione di repressione di ulteriori abusi, prevista da questo progetto di legge.

* * *

L'attuale legislazione sulla repressione degli abusi edilizi si presenta inadeguata e insufficiente sotto molteplici profili. Infatti, la legge urbanistica del 1942 come integrata e modificata dalla legge-ponte n. 765 del 1967, prevede, a parte le sanzioni penali, un duplice ordine di sanzioni amministrative, e cioè: in via principale, la demolizione delle opere costruite senza licenza, ovvero in difformità della stessa, ovvero in violazione dell'ordine di sospensione dei lavori; in via subordinata, quando la demolizione non sia possibile, la irrogazione al costruttore di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere abu-

sive o di porzioni di esse. Questa previsione legislativa, pure in apparenza chiara, si presta in realtà ad ambiguità di interpretazione delle quali hanno ampiamente approfittato in ogni zona del territorio nazionale e talvolta in modo scandaloso (si pensi al gravissimo episodio del quartiere della Magliana a Roma) costruttori senza scrupoli per eludere la legge e realizzare finalità speculative.

La detta ambiguità deriva principalmente dalla genericità e dalla conseguente incertezza del concetto di « impossibilità di demolizione »; dal mancato chiarimento della relazione intercorrente fra « demolizione » e « sanzione pecuniaria »; dalla mancata puntualizzazione della estensione dei poteri del sindaco in ordine alle valutazioni di convenienza e di opportunità circa le demolizioni; ed ancora dal fatto che la sanzione, ove irrogata per illegittimo comportamento del comune è versata alle casse dello Stato, anziché a quelle comunali, con conseguente disincentivazione dell'intervento comunale; inoltre, è da ricordare la possibilità non esclusa dalla legge e confermata dalla adunanza plenaria del Consiglio di Stato (1974) di sanatorie indiscriminate che finiscono talora col colpire addirittura di illegittimità le procedure avviate per irrogare la sanzione pecuniaria.

Questa situazione, ulteriormente aggravata dalle carenze degli organi dello Stato nell'esercizio dei poteri di intervento sostitutivo o surrogatorio previsti dagli articoli 26 e 27 della legge urbanistica nonché di quelli diretti dello Stato ai sensi della legislazione del 1939, n. 1089 e n. 1931, sulla tutela dei beni ambientali e culturali, ha procurato una generalizzata elusione ed inattuazione della legge con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che si traducono in una sostanziale distruzione del territorio.

Né, ovviamente, a rendere sufficiente il meccanismo di leggi inadeguate può bastare l'impegno e l'intervento di singoli magistrati in singoli casi, anche se ad essi si deve una meritoria sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

È per questo che si rende necessario colpire il fenomeno dell'abusivismo alla radice introducendo nuovi principi che consentano di impostare in modo chiaro ed univoco la responsabilità del costruttore abusivo e gli effetti che da tali azioni nascono.

* * *

La proposta di legge riguarda naturalmente la disciplina degli abusi edilizi successivi alla sua entrata in vigore. Vi sono tuttavia alcune disposizioni transitorie (articolo 7) che hanno riguardo alle situazioni pregresse.

L'articolo 1 introduce il principio della devoluzione di diritto al patrimonio indisponibile dello Stato delle opere abusive, o loro parti, e la eventuale successiva acquisizione da parte dello Stato delle aree di compendio mediante applicazione della legge n. 865 del 1971.

Si è voluto in tal modo anticipare le linee evolutive dell'ordinamento in tema di regime della proprietà dei suoli e delle edificazioni, dissociando il momento della costruzione abusiva rispetto a quello della proprietà dell'area. Il costruttore abusivo, dal momento che mette in opera i singoli elementi dell'entità edilizia abusiva, invade la sfera giuridica riservata ai pubblici poteri: sfera non più da intendere come mera rimozione di limiti al cosiddetto *jus aedificandi*, ma da considerare come attribuzione di titolarità diretta di poteri statuali.

L'articolo 2 puntualizza opportunamente che il diritto dello Stato non può essere escluso dal sopravvenire di atti amministrativi in sanatoria. Viene fatta salva tuttavia l'ipotesi delle infrazioni formali che si verifica allorché la costruzione abusiva è conforme sia alla normativa vigente nel comune al momento in cui furono iniziate le opere, sia al momento della loro ultimazione.

Per questa eventualità, poiché l'illecito amministrativo persiste nonostante la sanatoria, si è ritenuto giusto, pur escludendo la devoluzione dell'opera abusiva a favore dello Stato, comminare al contravventore, la sanzione pecuniaria ridotta alla metà.

Con l'articolo 3 si è ritenuto opportuno attribuire la declaratoria del diritto acquisito dallo Stato *ope legis* all'intendente di finanza nella sua qualità di organo preposto in via generale alla cura del demanio e del patrimonio dello Stato.

Il secondo comma dello stesso articolo disciplina i rapporti fra Stato e comuni dopo la devoluzione dell'opera abusiva a favore del primo. È affermato il principio prioritario della demolizione, mentre per l'ipotesi che questa non sia possibile per ragioni tecniche ovvero ciò risulti in contrasto con motivati criteri di opportunità,

lo Stato deve chiedere licenza al sindaco perché accerti la compatibilità dell'opera abusiva con la disciplina urbanistico-edilizia del comune.

Con l'articolo 4 si condizionano le stipule notarili degli atti di compravendita delle nuove costruzioni alla indicazione nell'atto degli estremi della licenza edilizia concernente la edificazione in cui è compresa l'unità immobiliare oggetto della compravendita; nonché alla dichiarazione del direttore dei lavori di conformità dell'unità immobiliare al progetto allegato alla licenza edilizia.

Quando si tratta di terreni per i quali si è dato luogo a frazionamento catastale, l'articolo 5 prevede che gli altri trasferimenti della proprietà siano accompagnati dal nulla osta del sindaco che accerti la compatibilità del frazionamento con il disposto dell'articolo 28 della legge urbanistica.

Per gli atti di compravendita stipulati in difformità di quanto previsto ai sopra richiamati articoli 4 e 5 l'articolo 6 commina la sanzione della nullità nonché particolari sanzioni per il notaio e il direttore lavori responsabile.

L'articolo 7 disciplina la situazione abusiva precedente alla entrata in vigore della legge, ma successiva alla data della entrata in vigore della legge-ponte del 1967. Si è inteso definire in modo totale la penosa realtà, lasciando la possibilità all'interessato, di evitare la devoluzione della costruzione abusiva al patrimonio indisponibile dello Stato presentando egli stesso una denuncia all'intendente di finanza e sottoponendosi alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 42 della legge 17 agosto 1942.

Naturalmente salvo il potere del comune, in questo periodo, di agire per la demolizione secondo le norme esistenti.

L'articolo 8 ha inteso tenere conto di situazioni sociali meritevoli di tutela connesse con lo stato di abusivismo di alcune costruzioni. Si è così previsto che la devoluzione del bene al patrimonio dello Stato non estingua i diritti del locatario finché permane la locazione; il relativo contratto viene assoggettato ad un particolare canone che tiene conto delle condizioni economiche del locatario ed è soggetto alle norme della legislazione vincolistica. Se la costruzione è occupata dal proprietario questi acquista il diritto personale di abitazione che si estingue alla sua morte o in caso di cessazione della occupazione.

L'articolo 9 intende legittimare l'intervento dei cittadini della Repubblica a prendere in visione e ricorrere in sede giurisdizionale contro eventuali inerzie dell'intendente di finanza nel procedere alla dichiarazione del diritto acquisito a favore dello Stato.

L'articolo 10 intende superare l'interpretazione restrittiva data dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine alla legittimazione a ricorrere avverso la licenza edilizia. Come è noto l'articolo 31 della legge urbanistica, come modificato dalla legge-ponte, conferiva a chiunque la facoltà di ricorrere, ma la predetta interpretazione giurisprudenziale ha in pratica limitato la possibilità di ricorso al portatore di un interesse qualificato in modo diretto (veduta, luci, aria, ecc.). Si è pertanto ritenuto opportuno specificare che detta legittimazione processuale compete a tutti i cittadini residenti nel territorio della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutte le costruzioni eseguite successivamente alla entrata in vigore della presente legge, senza licenza edilizia, o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata in sede giurisdizionale o in via amministrativa, sono attribuite di diritto al patrimonio indisponibile dello Stato. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, di distacchi, cubature o superfici coperte che eccedono, per singole unità immobiliari, il 2 per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel piano regolatore generale, nel programma di fabbricazione e nei piani particolareggiati di esecuzione. La disposizione non si applica quando l'abuso edilizio è limitato ai volumi tecnici del fabbricato.

Il diritto dello Stato concerne le costruzioni costituenti intero fabbricato o porzioni di esso qualunque sia la loro destinazione di uso; il diritto non si estende alla proprietà dell'area, che può essere acquisita applicando le procedure e riconoscendo le indennità stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

ART. 2.

Il diritto dello Stato di cui al precedente articolo 1 non può essere escluso dal sopravvenire di atti amministrativi in sanatoria, salvo che la costruzione fosse autorizzabile in base alla normativa vigente nel comune sia al momento in cui furono iniziate le opere, sia al momento della loro ultimazione. In questo caso l'emanazione dell'atto in sanatoria è condizionata alla applicazione in via amministrativa della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ridotta alla metà.

ART. 3.

La dichiarazione del diritto dello Stato di cui al precedente articolo 1 è resa dall'intendente di finanza competente per il territorio. La dichiarazione è notificata a

mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al proprietario della costruzione abusiva individuato in base alle risultanze catastali al momento della dichiarazione.

Spetta allo Stato, successivamente alla notifica della dichiarazione, procedere alla demolizione delle opere. Qualora non sia possibile provvedere alla riduzione in pristino per ragioni tecniche, ovvero ciò risulti in contrasto con motivati criteri di opportunità, può essere chiesta al sindaco licenza edilizia a favore dello Stato, secondo le modalità dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

ART. 4.

Le stipule notarili degli atti di compravendita delle nuove costruzioni sono condizionate:

a) alla annotazione sull'atto degli estremi della licenza edilizia concernente l'edificazione in cui è compresa l'unità immobiliare oggetto della compravendita;

b) alla dichiarazione, da allegare all'atto, resa dal direttore dei lavori sulla conformità dell'unità immobiliare oggetto della compravendita al progetto allegato alla licenza edilizia. La dichiarazione di conformità deve riguardare le caratteristiche di dimensione e di destinazione d'uso della predetta unità immobiliare.

ART. 5.

Quando si tratta di terreni per i quali si è dato luogo a frazionamento catastale, gli atti di trasferimento della proprietà devono essere accompagnati da nulla-osta del sindaco che accerti la compatibilità del frazionamento con il disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

ART. 6.

Gli atti di compravendita stipulati in difformità di quanto prescritto nei precedenti articoli 4 e 5 sono nulli. Il notaio che ha stipulato l'atto è passibile di arresto fino a tre mesi e ammenda fino a lire cinque milioni, nonché di sospensione dell'attività

professionale per un minimo di mesi tre fino ad un massimo di anni due.

Delle stesse sanzioni è passibile il direttore dei lavori responsabile di infedele dichiarazione.

ART. 7.

Per le costruzioni di cui al precedente articolo 1 eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, i proprietari delle opere abusive hanno l'obbligo di presentare denuncia all'intendente di finanza competente per il territorio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 42 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Trascorso il predetto termine senza che sia intervenuta la prescritta denuncia, le costruzioni abusive sono attribuite di diritto al patrimonio indisponibile dello Stato, secondo le modalità dei precedenti articoli 1, 2 e 3 in quanto applicabili.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono riscossi dal comune competente ed utilizzati per il finanziamento delle opere di urbanizzazione.

ART. 8.

Nel caso in cui le costruzioni di cui agli articoli 1 e 7, secondo comma, siano condotte in locazione, la dichiarazione del diritto dello Stato non estingue i diritti del locatario finché permane la locazione; il canone è determinato dall'intendente di finanza in base alle caratteristiche tipologiche della costruzione, alle sue condizioni di uso, tenute anche presenti le condizioni economiche del locatario; il contratto è soggetto alle norme della legislazione vincolistica. Se la costruzione è occupata dal proprietario, questi acquista il diritto personale di abitazione che si estingue alla sua morte o in caso di cessazione dell'occupazione.

ART. 9.

I provvedimenti previsti dalla presente legge per la dichiarazione del diritto dello Stato e successivi adempimenti sono adottati sotto la responsabilità dell'intendente di finanza competente per territorio.

Qualunque cittadino residente nel territorio della Repubblica è legittimato a prendere visione di detti atti e proporre ricorso in via giurisdizionale contro il silenzio rifiuto dell'intendente maturato entro un anno dalla conoscenza.

ART. 10.

Il nono comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Qualunque cittadino avente residenza nel territorio della Repubblica può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto, ottenerne copia a sue spese, e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia.

Il ricorso non è più ammesso dopo il decorso di sei mesi dalla ultimazione della costruzione.

I soggetti legittimati all'impugnativa delle licenze sono, altresì, legittimati a sollecitare l'esercizio dei poteri repressivi delle infrazioni edilizie ed urbanistiche previsti dagli articoli 26, 27, 32 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e ad impugnare i provvedimenti emanati nell'esercizio dei medesimi ».

ART. 11.

In tutti i casi non contemplati dalla presente legge si applicano le sanzioni dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e sue successive modificazioni, nonché quelle previste da altre leggi vigenti.